



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 95

Del 17/12/2014

OGGETTO:

DIVIETO DI ESPLOSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI NELLE VIE, NELLE PIAZZE O AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 31/12/2014 AL 01/01/2015 COMPRESI

Soggetti destinatari:

A TUTTA LA CITTADINANZA

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. AOO: ANZOLAEM

Oggetto: Divieto di esplosione di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, nelle piazze o aree pubbliche del territorio comunale dal 31/12/2014 al 01/01/2015 compresi.

IL SINDACO

Vista la consueta pratica cui usualmente è dedita la cittadinanza nel periodo prossimo alla fine dell'anno solare, costituente l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, nelle piazze o aree pubbliche del territorio comunale;

Considerato:

- che detta pratica, pur connessa strettamente alle radici socio-culturali, risulta pericolosa per persone ed animali;
- che botti, petardi e fuochi sono notoriamente causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti ed animali domestici a causa del disturbo che l'inquinamento acustico determina per l'udito di questi animali;
- che alcuni bambini, con patologie, possono provare forti disagi e paure in situazioni di particolare rumore ed esplosioni anche improvvise;

Visto l'articolo 544 del codice penale;

Ritenuto che l'utilizzo di botti, petardi, fuochi d'artificio per i festeggiamenti di fine anno, benché leciti e consentiti in quanto non espressamente vietati, non sia attività necessaria, in quanto può essere considerato mero passatempo legato alle tradizioni culturali, e potrebbe, altresì, essere causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito, con la conseguenza che si potrebbero anche verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, oltre al fatto che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";



Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visti l'art. 703 e 650 del codice penale;

Ritenuto necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

- 1) il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2014 al 1 gennaio 2015, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti. La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.;
- 2) alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica di fare osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale ;
- che sia trasmessa preventivamente al Signor Prefetto della provincia di Bologna;
- che sia trasmessa alla caserma dei Carabinieri di Anzola dell'Emilia; ed al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Terred'acqua per il controllo dell'osservanza del provvedimento;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Il responsabile del procedimento è l'architetto Angelo Premi.

Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)

